



450/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **80256** del registro di segreteria proposto da **XX**, (CF: OMISSIS) nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS ed elettivamente domiciliato in Viterbo alla Piazza della Rocca n. 31 presso lo studio dell'Avv. Laura Crucianelli (CF: CRCLRA79A67G702U) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: laura.crucianelli@pec.avvocatilucca.it

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) in persona del Presidente pro tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale n. 148 del 30.01.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 18 settembre 2024 l'Avv. Laura Crucianelli per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Luogotenente dell'Esercito collocato in congedo assoluto a decorrere dal 27.07.2017 (cfr. Decreto Ministero della Difesa del 12.12.2017) e titolare di pensione n. 04002277201P, assumendo il proprio diritto all'applicazione del moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, del D.lgs. 165/1997, ha invocato la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

In particolare, precisando che il proprio trattamento pensionistico è determinato in tutto o in parte secondo il sistema contributivo e di avere maturato oltre 40 anni di servizio effettivo, ha rappresenta l'illegittima omessa applicazione della disposizione richiamata. Ha rappresentato altresì di avere prestato espressa diffida in tal senso con atto del 26.04.2023, rimasta priva di esito.

Ha quindi concluso affinché questo Giudice Voglia: *“accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare la violazione da parte dell'INPS dell'art. 3, comma VII D.lgs. 165/97 e conseguentemente condannare l'Ente Previdenziale a ricalcolare la pensione del ricorrente XX applicando il montante*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contributivo di cui alla norma invocata con tutte le conseguenze del caso incluso corrispondere gli arretrati illegittimamente non calcolati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.

2. L'INPS, con memoria del 30.08.2024 si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che il diritto al calcolo della pensione con i benefici dell'art.3, comma 7 del d.lgs. 165/97 deve essere accertato, con conseguente quantificazione e certificazione in posizione assicurativa, dall'Amministrazione datrice di lavoro. Nel merito ha, in ogni caso, dedotto l'infondatezza della domanda atteso che la tesi difensiva della parte ricorrente si pone in contrasto con il disposto dell'art. 3 comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165, degli artt. 992, 996 e 1865 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Ha altresì eccepito, in via subordinata, la prescrizione del diritto al ricalco dei ratei pensionistici invocando, in ipotesi di condanna, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha, quindi, concluso affinché questa Corte Voglia: *“rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto. In subordine e salvo gravame dichiarare la prescrizione quinquennale dei singoli ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991”.*

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va con priorità deliberata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata in via preliminare dall'Istituto resistente.

L'eccezione non ha pregio e va respinta. La specifica competenza dell'Istituto convenuto nel procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico quale ente previdenziale competente (per avere acquisito le competenze e le funzioni gestorie e liquidatorie dell'INPDAP ex art. 21, comma 1, Decreto-legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011 a partire dal primo gennaio 2012) determina la sussistenza dell'interesse del medesimo a contraddire. Le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa", spesso richiamate dalla difesa dell'Istituto a sostegno dell'eccezione de qua, costituiscono una mera ripartizione di competenza tra apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti, nel loro complesso, la figura di obbligato passivo. Difatti, nei giudizi pensionistici sia l'amministrazione che ha emesso l'atto, che l'ente eventualmente tenuto al pagamento, hanno interesse a che la sentenza faccia stato nei propri confronti. Del resto, l'INPS, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto alla erogazione del trattamento pensionistico del ricorrente e la corretta determinazione dell'assegno, dunque, riverbera direttamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

effetti sulla sua sfera patrimoniale, sicché non potrebbe ritenersi estraneo all'oggetto del giudizio né, conseguentemente, esserne estromesso.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 3, comma 7, del citato d.lgs. n. 165/1997 prevede che, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria e che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, nonché per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei 6 requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. L'art. 992 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, prevede che il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 909, comma 4, disciplinante la differente e peculiare fattispecie degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.

L'art. 1864 del citato codice dell'ordinamento militare aggiunge che, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria. Infine, il successivo art. 1865 precisa che, per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all' articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del citato d.lgs. n. 165/1997.

Così individuato il quadro normativo va dato conto del consolidato orientamento di questa Corte che riconosce l'applicazione del moltiplicatore in parola, in favore di quei soggetti che si trovino nella impossibilità di accesso in ausiliaria per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fisicamente inidonei.

In questi termini si è recentemente espressa ribadendo: “[...] il *cd. moltiplicatore* è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età, quali previsti per il grado rivestito (cfr. in termini *Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 228/2023*). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, ovvero prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado ricoperto, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria. Infatti, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 ⁸ “non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi -sotto tale profilo- diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 C.O.M. (‘Il militare che, all’atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell’ausiliaria ...’) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4, (‘Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari’) (Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 224/2018)”. Trattasi, infatti, di un beneficio che “non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

personale militare, non hanno potuto fruire dell'ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità” (Prima Sez. Giur. Centr App., sent. n. 2/2022 e n. 31/2019)” (cfr. Prima Sez. Giur. Centrale di Appello, Sent. 285/2023).

Deve, in conclusione, essere riconosciuto il diritto del Sig. XX al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 165/1997 a far data dalla data di collocamento in congedo assoluto (27.07.2017).

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali).

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 2.000,00 e poste a carico dell'Istituto resistente, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione, dell'art. 3, comma 7, D.lgs. 165/97 e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

s.m.i a decorrere dal 28 luglio 2017 e condanna l'INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e limiti di cui in motivazione e delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2024 12:56:04
GMT+02:00

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Luciana Troccoli

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Luciana Troccoli

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
